

TRIBUNALE DI VERONA,
9 Novembre 2016
VACCARI Giudice monocratico

Determinazione della competenza sulla domanda proposta dal socio investitore nei confronti di una banca popolare – Utilizzo del criterio di cui all’art. 10 c.p.c. – Competenza del tribunale delle imprese – Esclusione (d.lgs. n. 168/2003, art. 3; Codice di procedura civile, artt. 10, 38, 42 e 43)

La determinazione della competenza deve essere compiuta in base al contenuto della domanda giudiziale, secondo quanto stabilisce l’art. 10 c.p.c., salvo il caso in cui la prospettazione ivi contenuta appaia “prima facie” artificiosa e volta al solo fine di sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge.

È attribuita alla competenza del tribunale ordinario, e non a quella del tribunale delle imprese, la controversia promossa dal socio investitore nei confronti dell’istituto bancario, lamentando, nell’ambito di un’operazione di acquisto di obbligazioni convertibili in azioni, la violazione degli obblighi previsti dal t.u.f. a suo carico, quale intermediario erogatore dei servizi di investimento.


MOTIVI DELLA DECISIONE - Rilevato che S.c.p.a. esponendo di essere stata indotta da un funzionario della medesima a sottoscrivere, in data 18 gennaio 2013, presso la filiale di Sommacampagna, ove aveva un deposito titoli, collegato ad un conto corrente, il prestito obbligazionario denominato “Veneto Banca 5% 2013-2017 convertibili in azioni”, del valore nominale di euro 80.000, nonché a costituire tale strumento finanziario a garanzia del finanziamento concesso dall’istituto di credito alla società X s.r.l., facente capo a suo marito C.P., con atto di ritenzione compensazione del 12 novembre 2014.

La ricorrente ha aggiunto che nel luglio del 2014 la Banca convenuta, avvalendosi della facoltà riconosciuta dall’art. 10 del regolamento del prestito obbligazionario, aveva proceduto, di sua iniziativa, alla conversione delle obbligazioni convertibili mediante consegna di sue azioni, il cui valore, alla data del 3 novembre 2015 era sceso ad euro 64.843,00.

Sulla scorta di tale esposizione l’attrice ha lamentato che la predetta operazione era avvenuta senza il suo libero consenso e che comunque era

DOI 10.30687/Rg/2281-6100/2018/01/008

Submitted: 2017-02-14 | Accepted: 2017-03-14

© 2018 |  Creative Commons 4.0 Attribution alone

stata inadeguata, dal momento che aveva avuto ad oggetto titoli illiquidi, nonché che l'istituto di credito aveva violato gli obblighi informativi, ad essa relativi, derivanti a suo carico dall'articolo 21, comma 1, lett. b), t.u.f.

Ancora, secondo la ricorrente, la convenuta vi aveva dato corso, pur trovandosi in situazione di conflitto di interessi, non solo per quanto segnalato nella scheda di adesione da lei sottoscritta ma anche perché la scelta se rimborsare gli azionisti in denaro o con azioni era stata totalmente rimessa all'istituto di credito.

Veneto Banca si è costituita in giudizio e ha eccepito via preliminare la carenza di *ius postulandi*, e la conseguente nullità della procura alle liti conferita all'originario difensore, in quanto rilasciata all'estero, quando la ricorrente si trovava in Thailandia.

Sempre in via preliminare la resistente ha eccepito l'incompetenza per materia dal tribunale di Verona a favore della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale di Venezia, l'incompetenza per territorio del tribunale di Verona a favore del tribunale di Treviso e la nullità del ricorso.

Con riguardo al merito ha assunto l'infondatezza del ricorso con diffuse argomentazioni sia in fatto che in diritto

Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti, devono essere innanzitutto esaminate eccezioni preliminari sollevate dalla resistente.

Quanto all'eccezione di nullità della procura alle liti

Il rilievo ve decisamente disatteso poiché la resistente non ha fornito elementi idonei a superare la presunzione che l'attrice abbia rilasciato la procura *ad litem* in Italia dal momento che, a sostegno di essa, si è limitata a richiamare l'affermazione contenuta nel ricorso introduttivo che "la ricorrente risiede ora in Thailandia". Tale affermazione però, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa convenuta, non è affatto incompatibile con il valido rilascio dell'autenticazione della procura sul territorio italiano poiché è ben possibile che la ricorrente abbia provveduto a ciò in occasione di un suo soggiorno temporaneo nel nostro paese, quale quello in occasione del quale ha presenziato alla scorsa udienza.

Quanto all'eccezione di incompetenza per materia del tribunale adito

La resistente ha sostenuto che, dal momento che le operazioni contestate dalla ricorrente attengono alla sottoscrizione e vendita di azioni di Veneto Banca, le domande svolte hanno ad oggetto la costituzione del rapporto sociale con la banca e comunque riguardano il trasferimento di partecipazioni sociali, con la conseguenza che rientrano nella previsione, rispettivamente, di cui all'art. 3, co. 2, lett. a) e lett. b), del d.lgs. n. 168/2003.

La questione va risolta alla stregua del consolidato orientamento della Suprema Corte secondo il quale la determinazione della competenza deve essere effettuata in base al contenuto della domanda giudiziale secondo

quanto stabilisce l'art. 10 c.p.c., che esprime una regola di portata generale, salvo che nei casi in cui la prospettazione là contenuta appaia prima facie artificiosa e volta al solo fine di sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge (così Cass. civ., sez. lav., 17 maggio 2007, n. 11415).

Pertanto ai fini della individuazione della competenza, nessuna rilevanza possono assumere le contestazioni del convenuto (*ex multis*: Cass., sez. II, n. 20177/2004; S.U. n. 6217/2006; sez. L. n. 11415/2007 e tra le più recenti Cass. civ., sez. VI, n. 7182/2014; Cass. civ., sez. VI, n. 21547/2015), salvo che non siano dirette ad evidenziare il carattere artificioso della domanda attorea.

Orbene, tale carattere può riconoscersi solo alla prima tra le doglianze attoree.

La infatti con la memoria di replica ha assunto di aver agito in qualità di consumatore, così implicitamente prospettando che il finanziamento da lei citato le era stato erogato in virtù di tale sua qualità.

Sul punto coglie però nel segno la duplice obiezione della convenuta che non può attribuirsi detta qualifica alla ricorrente.

Infatti occorre evidenziare come, da un lato, la facilitazione bancaria concessa alla ricorrente, secondo quanto dalla stessa affermato in ricorso, doveva garantire l'esposizione debitoria di una società facente parte capo a suo marito, cosicché può escludersi che ella abbia agito per scopi estranei ad una attività imprenditoriale o commerciale.

In secondo luogo, con riferimento alle altre doglianze attoree, la qualità di consumatore non rileverebbe nemmeno in astratto, atteso che, ai sensi dell'art. 47, lett. d), d.lgs. n. 206/2005, i contratti relativi a strumenti finanziari esulano dall'ambito di applicazione delle disposizioni della sezione del predetto testo normativo, tra le quali è compresa quella che individua, quale foro competente e inderogabile, quello del luogo di residenza o di domicilio del consumatore.

Va invece escluso che abbiano carattere artificioso tutte le altre doglianze dell'attrice.

Ella infatti ha posto a fondamento delle sue domande la violazione da parte della resistente degli obblighi informativi e di adeguatezza dell'operazione di acquisto delle obbligazioni convertibili, nonché quello di astensione, derivanti a suo carico dal t.u.f. e ha fatto quindi valere la indubbia qualità di intermediario che Veneto Banca ha avuto nel caso di specie e l'altrettanto indiscutibile carattere di prodotto finanziario delle obbligazioni acquistate.

Si noti che anche le pronunce dell'*Ombudsman* bancario citate da parte resistente hanno risolto, sulla base dei medesimi criteri sopra citati, l'identica questione che è stata posta davanti a tale organo.

Se infatti vengono lette nella loro integralità già solo le massime di quelle decisioni, riportate solo parzialmente dalla difesa della resistente,

si coglie che esse sono state rese in casi in cui il ricorrente aveva agito non in qualità di cliente dell'intermediario convenuto, bensì di soggetto titolare di diritti di partecipazione al capitale sociale della banca (in un caso il cliente pretendeva che la banca riacquistasse le azioni e in un altro il rimborso di azioni emesse dall'intermediario secondo par condicio, ossia senza subire «disparità di trattamento tra azionisti»).

È evidente quindi che quelle pronunce postulavano che, nel caso in cui il cliente prospetti invece la qualità di intermediario dell'istituto di credito, sussiste pienamente la competenza dell'*Ombudsman* o, a seconda dei casi, del tribunale ordinario, trattandosi di controversia relativa ad un rapporto di intermediazione finanziaria. La conferma di ciò si ha dalla lettura di altre decisioni dello stesso organo, come la decisione del 27 gennaio 2016 (ricorso n. 653/2015) e quella del 16 novembre 2015 (ricorso n. 487/2015), che hanno valutato nel merito casi praticamente identici a quello per cui è causa (nel secondo era stata contestata la carente informativa in occasione del perfezionamento del contratto d'acquisto dei titoli obbligazionari convertibili).

Non giova alla tesi della resistente nemmeno la citata giurisprudenza di altro tribunale del distretto, atteso che alcune di quelle pronunce si sono discostate dai principii sopra richiamati, senza motivare tale scelta, mentre altre sono state emesse in giudizi nei quali erano state svolte domande fondate sul rapporto societario sorto tra investitore ed istituto di credito a seguito dell'acquisto delle azioni di Veneto Banca, quale quella fondata sul mancato adempimento da parte dell'istituto di credito dell'obbligo di riacquisto delle sue azioni.

È evidente poi che se la presente controversia va ricondotta alla categoria di quelle relative a prodotti finanziari è esclusa l'esigenza funzionale, richiamata dalla resistente a sostegno della sua eccezione, di una sua trattazione da parte di un organo giurisdizionale specializzato nelle controversie societarie.

A prescindere dalle considerazioni sin qui svolte, poi, il rilievo di parte resistente non tiene poi conto del fatto che l'acquisto, da parte della attrice, della qualità di socia della società resistente non è stato un effetto diretto dell'acquisto delle obbligazioni per cui è causa ma della successiva scelta dell'istituto bancario di convertirle in azioni e si colloca quindi in un momento temporale distante dall'operazione di investimento.

Quanto all'eccezione di incompetenza per territorio

Anche tale eccezione va disattesa poiché il giudizio è stato correttamente radicato presso questo tribunale, nel cui circondario si trova il comune (Sommacampagna) in cui è stato concluso il contratto di acquisto delle obbligazioni convertibili e l'atto di ritenzione conseguente e che costituisce anche il luogo dove devono essere adempiute sia l'obbligazione di *facere* che quelle di pagamento fatte valere dalla ricorrente, ai sensi rispettivamente, del secondo e del terzo comma dell'articolo 1182 c.c.

Quanto al merito delle domande

Le domande attoree sono invece infondate e vanno pertanto disattese, con conseguente assorbimento del rilievo di nullità del ricorso svolto dalla difesa della resistente.

Infatti la domanda di ricostituzione del deposito titoli, per quanto possa essere intesa come domanda di condanna dell'istituto di credito al pagamento della somma necessaria a ricostituire l'originario controvalore (parti ad euro 80.000,00) dei titoli custoditi nel deposito ove sono state appoggiate anche le obbligazioni per cui è causa, risulta generica, ancor prima che indimostrata, in difetto della precisazione e dimostrazione di quale sia l'attuale valore dei diversi titoli che pacificamente vi sono tuttora custoditi (dall'estratto conto del deposito prodotto sub 6 risulta che, oltre a quelli sopra citati, ve ne sono detenuti altri).

Peraltro se si ha riguardo a quest'ultimo documento che, secondo l'attrice, risale al 3.11.2015, il valore complessivo di tali titoli è superiore alla somma succitata con la conseguenza che la domanda andrebbe comunque rigettata.

Il rigetto delle predette domande comporta il rigetto anche di quella di risarcimento del danno morale lamentato dalla ricorrente atteso che essa presupponeva l'accoglimento delle prime.

La domanda di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in euro 20.000,00, risulta parimenti generica atteso che quel pregiudizio è stato ricollegato ad una condotta della resistente descritta, in termini quanto mai vaghi, come "di congelamento di altri titoli", senza quindi individuarne il fondamento e l'oggetto.

Si noti che la ricorrente non ha provveduto a precisare le proprie domande alla prima udienza, come ben avrebbe potuto fare, a seguito del rilievo di parte resistente, cosicché la conseguenza di tale inerzia e delle superiori considerazioni non può che essere il rigetto delle medesime e la irrilevanza delle richieste istruttorie avanzate.

Regime delle spese

Le spese di lite vanno compensate tra le parti, in applicazione del disposto dell'articolo 88 c.p.c., dovendosi ritenere contrario al dovere di lealtà e probità il comportamento processuale della resistente consistito nel riportare in maniera incompleta i passi salienti delle decisioni in punto di competenza per materia dell'*ombudsman* bancario citate, al fine evidente di prospettarle come a sé favorevoli e quindi di fuorviare il giudicante sul punto.

P.Q.M.

il Giudice Unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore eccezione e difesa disattesa e respinta, rigetta le domande di parte ricorrente e, visto l'art. 88 c.p.c., compensa tra le parti le spese del giudizio.

Azione del socio investitore contro la Banca

Competenza del tribunale delle imprese o della sezione ordinaria?

Carlo Mancuso

(Ricercatore di Diritto processuale civile nell'Università di Salerno)

Abstract The author comments on a recent decision of the Court of Verona concerning the powers of the "court of businesses " in a case of purchase by an investor partner, of bonds convertible into shares of the bank. Starting from the case decided by the judgment in question, the discussion highlights some problematic aspects related to the different nature of the ordinary court and the court of businesses.

Sommario 1. La vicenda. – 2. Il Tribunale delle imprese. Evoluzioni giurisprudenziali e normative. – 3. Le sezioni specializzate in materia di impresa, tra rapporti di competenza o divisione tabellare. – 4. Determinazione della competenza in base al contenuto della domanda giudiziale. – 5. Attribuzione di competenza in caso di domanda proposta dal socio investitore, per violazione degli obblighi derivanti dal Testo unico della finanza.

Keywords Determinazione della competenza sulla domanda proposta dal socio investitore nei confronti di una banca popolare. Utilizzo del criterio di cui all'art. 10 c.p.c.. Competenza del tribunale delle imprese. Esclusione.

1 La vicenda

Il socio di una banca popolare propone ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.* innanzi al Tribunale di Verona, lamentando la violazione degli obblighi previsti dal Testo unico della finanza al momento della conclusione di una operazione di investimento in obbligazioni convertibili in azioni del medesimo istituto bancario; chiede, pertanto, disporsi la ricostituzione del proprio deposito titoli, in uno alla condanna della banca al risarcimento dei danni subiti.

Costituitasi in giudizio, la resistente – ritenendo le domande formulate dal socio investitore rientranti nella previsione dell'art. 3, co. 2, lett. *a)* e lett. *b)*, del d.lgs n. 168/2013 – eccepisce, in via preliminare, l'incompetenza per materia del giudice adito in favore della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Venezia, nonché l'incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Treviso; nel merito, l'infondatezza della domanda. L'ordinanza che definisce il giudizio supera tutte le preliminari eccezioni in rito, rigettando nel merito la domanda, perché infondata.

Dalle questioni trattate nel provvedimento si traggono interessanti spunti di riflessione, in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.

2 Il Tribunale delle imprese. Evoluzioni giurisprudenziali e normative

Il d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, così come novellato dal d.l. 24 gennaio 2012 (convertito in l. 24 marzo 2012, n. 27)¹, ha istituito il c.d. Tribunale delle imprese, ovvero sezioni specializzate di Tribunale e di Corte di appello create presso un numero ridotto di uffici giudiziari sull'intero territorio nazionale, caratterizzate da un ambito di competenza per materia riconducibile a quattro grandi categorie: diritto industriale, diritto *antitrust*, rapporti societari ed, infine, cause connesse alle precedenti. Tutto ciò, con il prioritario obiettivo di individuare una sorta di "corsia preferenziale" per una celere decisione di quelle controversie relative a società di medio-grandi dimensioni ritenute particolarmente rilevanti e tentare, così, di ridurre quella lentezza cronica della giustizia civile, generalmente individuata come concausa del limitato incremento dell'economia italiana².

L'art. 2 di detta normativa ha attribuito alle sezioni specializzate in materia di impresa la competenza a decidere – oltre che le controversie già in precedenza assegnate alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale³, ivi comprese quelle in materia di diritto d'autore e di *antitrust*⁴ – le

1 Il d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 aveva istituito le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, poi sostituite dalle sezioni specializzate in materia di impresa

2 In questo senso, SANTAGADA, *La competenza per connessione delle sezioni specializzate per l'impresa*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 2014, p. 1362 ss.; per una più ampia analisi, SANTAGADA, *Sezioni specializzate per l'impresa, accelerazione dei processi e competitività delle imprese*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2012, p. 1270 ss.; GRAZIOSI, *Dall'arbitrato societario al tribunale delle imprese: a dieci anni dalla riforma del diritto societario*, *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, p. 95; CARPI *La specializzazione del giudice come fattore di efficienza della giustizia civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, p. 1010 ss.; VERDE, *Il giudice fra specializzazione e diritto tabellare*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, p. 140 ss.

3 Le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti a conoscere: le controversie di cui all'art. 134 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, con l'esclusione delle azioni di merito e cautelari per le quali è prevista la competenza esclusiva del Tribunale Unificato dei Brevetti; le controversie nelle materie disciplinate dagli artt. 64, 65, 98 e 99 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30; le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il Giudice ordinario; le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui al capo VI del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, di cui conosce il Giudice ordinario; le controversie in materia di diritto d'autore; le controversie di cui all'art. 33, co. 2, della l. 10 ottobre 1990, n. 287; le controversie relative alla violazione della normativa *antitrust* dell'Unione europea.

4 Cass., 14 giugno 2010, n. 14251, in *Riv. dir. ind.*, 2010, II, p. 483: la competenza delle sezioni specializzate di proprietà industriale, in base all'art. 134 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, si estende anche alla cognizione delle controversie in materia di concorrenza sleale, con esclusione soltanto delle fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti titolati, dovendo siffatta esclusione ravvisarsi unicamente nelle ipotesi in cui, alla luce delle progettazioni delle parti, non sussista alcuna sovrapposizione tra la fattispecie legale concorrenziale dedotta in causa e la eventuale pretesa sui diritti di

controversie intrasocietarie⁵ relative a rapporti societari, tra cui quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione degli stessi, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati.

A chiusura del sistema⁶ il legislatore, onde consentire la realizzazione del *simultaneus processus*, ha individuato nel novero delle competenze demandate al Tribunale delle imprese tutte le altre cause che presentano ragioni di connessione⁷ con le materie di loro competenza esclusiva⁸.

proprietà industriale, e restando così affidata al giudice non specializzato solo la cognizione delle controversie di concorrenza sleale c.d. "pura", in cui la lesione dei diritti riservati non costituisca, in tutto o in parte, elemento costitutivo della lesione del diritto alla lealtà concorrenziale, da valutarsi, quindi, sia pure *incidenter tantum*, nella sua sussistenza e nel suo ambito di rilevanza, tale da giustificare la competenza generalizzata delle sezioni specializzate.

5 La legge limita l'estensione soggettiva della competenza delle sezioni specializzate alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni, e alle società a responsabilità limitata, alle imprese cooperative e mutue assicuratrici, alle società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001, alle società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento.

6 CASABURI, *La tutela della proprietà industriale e il tribunale delle imprese*, in *Dir. ind.*, 2012, p. 520 utilizza l'espressione «clausola di chiusura espansiva».

7 Cass., 3 agosto 2016, n. 16272 riconosce la competenza delle sezioni specializzate in materia d'impresa in ipotesi di azione di accertamento della responsabilità contrattuale di una società, qualora venga dedotta la condotta abusiva ed anti-concorrenziale della stessa, vista la connessione con le azioni di accertamento della violazione della normativa *antitrust*; tra i giudici di merito, Trib. Torino, 23 ottobre 2013 riconosce la competenza del tribunale delle imprese in caso di azione di condanna al pagamento dei canoni insoluti e della somma dovuta a titolo di occupazione illegittima dell'immobile del socio di cooperativa edilizia soggetto ad una delibera di esclusione.

In senso contrario, Cass., 4 novembre 2015, n. 22584 escluse la sussistenza di ragioni di connessione in caso di azione di accertamento di atti di concorrenza sleale cd. pura con domanda di risarcimento del danno fondata su ipotesi di abuso di dipendenza economica di un'impresa da un'altra ex art. 9 della l. n. 192/1998, ritenendola una azione avente natura contrattuale - avulsa rispetto al concetto di abuso di posizione dominante ex art. 3 della l. n. 287/1990.

8 SANTAGADA, *La competenza per connessione delle sezioni specializzate per l'impresa*, cit., p. 1362 giudica tale attrazione per connessione non coerente con la vocazione specialistica di tali sezioni; osserva TENAGLIA, *L'istituzione del Tribunale delle imprese*, in *Corr. giur.*, 2012, p. 80 che l'aver affidato alle sezioni specializzate per l'impresa materie così eterogenee, il cui elemento unificante è solo un alto tasso di tecnicismo, si riflette inevitabilmente sulla specializzazione del giudice che si intende perseguire; in senso conforme anche Sena, *Sezioni specializzate*, in *Riv. dir. ind.*, 2012, p. 114 ss. In dottrina, sempre sul tema della

In una lettura costituzionalmente orientata della nuova disciplina normativa, deve ritenersi che la nuova norma abbia introdotto ipotesi speciali di modificazione della competenza per ragioni di connessione, determinando un'attrazione a favore delle sezioni specializzate anche di cause che, se non fossero connesse a quelle di loro competenza, non gli sarebbero attribuite⁹. Trattasi di fattispecie di competenza per materia inderogabile e destinate a prevalere su tutti i criteri che attribuiscono i procedimenti connessi alla competenza per materia o per territorio di altro giudice¹⁰; a prescindere dalle critiche relativamente alla contraddittorietà con i principi ispiratori della riforma, volta a creare un giudice che avesse competenze specifiche e settoriali delle materie trattate¹¹.

La previsione riferita al "rapporto societario", proprio perché individua un'intera materia, ha giustificato, da parte della Corte di legittimità, una lettura praticamente omnicomprensiva delle controversie che dal rapporto emanano, sviluppatasi in una generale propensione ad ampliare il novero delle controversie destinate alla cognizione del Tribunale delle imprese¹².

connessione, v. GIUSSANI, *L'attribuzione delle controversie industrialistiche alle sezioni per l'impresa*, in *Proc. ind.*, 2012, p. 4 ss.; GRAZIOSI, *op. cit.*, p. 77 ss.; CAPORUSSO, *Le cd. novità del Tribunale delle imprese*, in *Pers. merc.*, p. 150 ss.; BALENA, *L'istituzione del Tribunale delle Imprese*, in *Giusto proc. civ.*, 2012, p. 339 ss.; CASABURI, *op. cit.*, p. 516 ss.; GHIDINI, *Il tribunale delle imprese fra ragioni di connessione*, in www.ildirittodegliaffari.it, 22 gennaio 2016.

9 Cass., 21 novembre 2014, n. 24917.

10 In tal senso, IUORIO, *Il tribunale delle imprese*, in www.judicium.it, che richiama le opinioni di CELENTANO, *Le sezioni specializzate in materia di impresa*, in *Società* 2012, p. 814 ss.; CASABURI, *op. cit.*, p. 517 ss.; TAVASSI, *Dalle sezioni specializzate della proprietà industriale e intellettuale alle sezioni specializzate dell'impresa*, in *Corr. giur.*, 2012, p. 1116 ss.; MOTTO, *Gli interventi legislativi sulla giustizia civile del 2011 e 2012*, www.judicium.it.

11 A tanto aggiungasi anche l'evidente superfluità della previsione normativa relativa alla connessione, atteso che il codice di rito, alla sezione IV del capo I del titolo primo, disciplina espressamente le modifiche alla competenza del giudice adito, per ragioni di connessione. Sul punto, IUORIO, *loc. cit.*; per un'ampia analisi del problema della competenza per connessione del tribunale delle imprese, SANTAGADA, *op. ult. cit.*, p. 1361 ss.

12 Tra le più recenti, Cass., 7 luglio 2016, n. 13956, in *Dir. e giust.*, 8 novembre 2016; in *Quot. Giur.* 18 luglio 2016, con osservazioni di BONAVERA, *La competenza delle sezioni specializzate di impresa per le cause relative a rapporti societari*, in Ilsocietario.it, 18 gennaio 2017, con osservazioni di GALLO; Cass., 11 febbraio 2016, n. 2759, in *Quot. Giur.*, 22 febbraio 2016, con osservazioni di SATTÀ, *Società per azioni: l'amministratore non è un dipendente*; Cass. 9 luglio 2015, n. 13469, in *Foro it.* 2015, I, c. 3876, con nota di NICCOLINI, *Competenza del tribunale delle imprese sulle controversie fra amministratori e società: «la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale è competente a pronunciarsi sulla controversia fra gli amministratori e la Srl concernente la revoca dalla carica»*.

Tra le decisioni di merito, v. Trib. Massa, 8 aprile 2016, in www.ilcaso.it ed in *Quot. giur.*, 7 giugno 2016, con nota di DE VITA, *Società estinta e competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa* fa rientrare nella competenza del tribunale delle imprese anche i giudizi in cui viene in rilievo una non più attuale permanenza del rapporto societario, sia in relazione ad un singolo socio, che all'intera società, sempre che riguardino una disputa sul modo di essere delle situazioni giuridiche soggettive conseguenti al venir meno del rap-

L'espressione "rapporti societari" richiamata dal secondo comma dell'art. 3 del d.lgs. n. 168/2003 deve, pertanto, intendersi in senso ampio, riferibile a tutte le controversie che traggono origine e fondamento nel contratto di società, ovvero quelle relative a rapporti tra soci, tra soci ed organi sociali e, più in generale, quelle endosocietarie, riguardanti i rapporti interni ed il funzionamento dell'organismo societario¹³. La stessa elencazione specifica dei tipi di controversie endosocietarie operata dalla normativa, deve giudicarsi di carattere esemplificativo, più che tassativo¹⁴.

In sintesi, l'indagine sulla domanda ai fini dell'individuazione della competenza non può limitarsi esclusivamente alla *causa petendi* ed al *petitum* ma va estesa ad ogni fattispecie in cui rilevi l'accertamento dell'esistenza o inesistenza del rapporto *incidenter tantum*, ovvero dove l'oggetto della domanda sia indirettamente influenzato dalla soluzione di questioni societarie. Ciò significa che, anche quando il rapporto societario ha carattere pregiudiziale rispetto al *petitum*, o alla *causa petendi*, esso è da ricomprendere nelle previsioni di legge¹⁵.

La tematica delle attribuzioni di competenza delle diverse tipologie di controversie possibili tra società ed amministratore è stata a lungo oggetto di dibattito.

Ad oggi, l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità considera il riferimento ai «rapporti societari» idoneo a includere nella competenza per materia attribuita al Tribunale delle imprese tutte le controversie tra la società ed i suoi amministratori, senza poter distinguere tra quelle che riguardano l'agire degli amministratori nell'espletamento del rapporto organico e i diritti che, sulla base dell'eventuale contratto che la società e l'amministratore abbiano stipulato, siano stati riconosciuti a titolo di compenso¹⁶.

Alcuni tribunali di merito, in consapevole contrasto con la Corte di cas-

porto societario: nella specie, il ricorrente, nel chiedere l'accertamento delle ripercussioni dell'estinzione della società, in termini di devoluzione del patrimonio sociale tra società e soci, si sia surrogato ex art. 2900 c.c. per far sì che venga soddisfatto il suo credito nell'esecuzione già iniziata, vista l'inerzia dei debitori nel far valere le loro ragioni. E poiché il giudizio, per quanto promosso da un terzo rispetto alla società, ha comunque ad oggetto domande relative all'estinzione di un rapporto societario, è affermata la competenza della sezione specializzata in materia di impresa.

13 In dottrina, relativamente alla enorme forza espansiva che contraddistingue le disposizioni in materia di competenza societaria; in senso ampio e per i numerosi richiami bibliografici *ivi* contenuti, cfr. anche CASABURI, *op. cit.*, p. 520.

14 Sul punto, in maniera più approfondita, SANTAGADA, *Sezioni specializzate per l'impresa, accelerazione dei processi e competitività delle imprese*, cit., p. 14; CELENTANO, *op. cit.*, p. 819; IUORIO, *loc. cit.*

15 In questo senso, SANDULLI, *La competenza del tribunale delle imprese in materia societaria*, in *Nuovo dir. soc.*, 2013, p. 8.

16 Da ultimo, Cass., 11 febbraio 2016, n. 2759, cit.

olazione, hanno affermato il principio secondo cui la *ratio* dell'istituzione della sezione specializzata risiede nella necessità di devolvere alla stessa le sole questioni strettamente incidenti sul rapporto societario, inteso nella sua struttura costitutiva, emergendo in tali cause un'indubbia specialità del giudizio; in tal senso hanno abbracciato un orientamento molto più restrittivo in sede di ripartizione delle competenze tra sezioni specializzate ed ordinarie¹⁷.

Chi scrive ritiene più condivisibile la tesi maggioritaria. Essa trova significativa conferma innanzitutto nella formulazione testuale della norma stessa, atteso che il legislatore ha fornito un criterio identificativo generale («rapporti societari») riferibile alle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in dipendenza del contratto di società e delle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale¹⁸ e quindi anche ai rapporti tra i componenti dell'organo di gestione e la società. A tanto aggiungasi, sempre dal punto di vista terminologico, che l'espressione «ivi comprese» introduce l'indicazione di alcune controversie che non può ritenersi tassativa bensì meramente esplicitiva, valendo a fornire un valido sussidio alla interpretazione di quella nozione generale, e quindi alla definizione dell'ambito oggettivo che essa è diretta a delineare, con l'inclusione in esso anche delle cause inerenti (al pari delle azioni di responsabilità) al rapporto tra la società ed il suo amministratore.

Rapporto che, del resto, è d'immedesimazione organica ed ha ad oggetto la gestione stessa dell'impresa sociale, costituita da un insieme variegato di atti (materiali, negozi giuridici ed operazioni complesse) del compimento dei quali l'amministratore risponde direttamente (anche) nei confronti dei terzi non essendo soggetto ad ingerenze o direttive altrui - neppure dell'assemblea - giuridicamente vincolanti in modo assoluto¹⁹.

17 Tra le più recenti, Trib. Napoli, 11 novembre 2015, in *www.ilsocietario.it*, 3 dicembre 2015, che ha affermato l'incompetenza delle sezioni specializzate in materia di impresa in ipotesi di controversia avente ad oggetto il mero pagamento del prezzo della cessione delle quote sociali, non essendoci alcuna questione in tema di accertamento, costituzione, estinzione o di altro titolo che incida, in ogni sua possibile forma, sul rapporto societario. Ciò che si ritiene possa rilevare ai fini della competenza è la controversia afferente alla struttura dei rapporti societari, mentre la causa avente ad oggetto il mero pagamento del prezzo della cessione non vi rientra, poiché non è controversa alcuna questione in tema di accertamento, costituzione, estinzione o di altro titolo che incida, in ogni sua possibile forma, sul rapporto societario; sempre in senso più restrittivo, Trib. Venezia, 16 gennaio 2016.

18 In riferimento alla analoga espressione contenuta nell'art. 2949 c.c., Cass., 25 settembre 2013, n. 21903.

19 Così, testualmente, in motivazione Cass., 7 luglio 2016, n. 13956, cit. In senso conforme, sempre con riferimento alle controversie fra società ed amministratore, Cass., 17 ottobre 2014, n. 22046, in *Società*, 2015, p. 815, con nota di FANTI: «I compiti che la società affida al suo amministratore riguardano la gestione stessa dell'impresa, costituita da un insieme variegato di atti materiali, negozi giuridici ed operazioni complesse, sicché, quand'anche taluni di questi atti ed operazioni possano compararsi all'attività di un prestatore d'opera,

In questo solco interpretativo si è inserito il legislatore, con l'intento di normativizzare un ulteriore allargamento della competenza delle sezioni specializzate. Ed infatti, dopo l'approvazione della Camera avvenuta il 10 marzo 2016 (2953-A), è oggi all'esame del Senato il disegno di legge Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile, per la riforma organica del processo civile secondo parametri di maggiore efficienza e specializzazione (2284); l'obiettivo dichiarato è quello di prevedere, tra l'altro, anche l'ampliamento della competenza delle esistenti sezioni specializzate in materia di impresa, mantenendone invariato il numero sul territorio nazionale e modificandone la denominazione in quella di «sezioni specializzate per l'impresa e il mercato».

Al novellato Tribunale delle imprese (e del mercato), infatti, si intende attribuire le seguenti competenze, decisamente più ampie rispetto a quelle attuali: *a*) controversie in materia di concorrenza sleale, ancorché non interferenti con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale e intellettuale e pubblicità ingannevole e comparativa illecita; *b*) azioni di classe; *c*) controversie sugli accordi di collaborazione nella produzione e lo scambio di beni o servizi tra società interamente possedute dai partecipanti ad un patto sociale; *d*) controversie societarie (di cui all'art. 3, co. 2, del d.lgs. n. 168/2003), anche relative a società di persone; *e*) controversie in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario.

3 Le sezioni specializzate in materia di impresa, tra rapporti di competenza o divisione tabellare

Pur non essendo esplicitamente affrontato nella decisione in esame, sembra opportuno dare conto della questione (preliminare) esistente in dottrina e giurisprudenza sulla natura della distribuzione delle controversie tra sezioni specializzate in materia d'impresa e giudice ordinario.

Si discute, cioè, se l'assegnazione di una causa alla sezione specializzata in materia d'impresa debba essere considerata una mera ripartizione degli affari all'interno del singolo ufficio giudiziario²⁰ o se, invece, sia riconducibile ad una questione di competenza in senso tecnico, alla stregua di quella che può sorgere nei rapporti con altri uffici giudiziari.

Le conseguenze della scelta ermeneutica sono concretamente rilevanti.

Configurare i rapporti tra le diverse sezioni in termini di competenza,

il rapporto che intercorre tra amministratore e società non può essere equiparato, in ragione del rapporto di immedesimazione organica tra essi esistente, a quello derivante dal contratto d'opera, intellettuale o non intellettuale».

20 GRAZIOSI, *op. cit.*, p. 103.

determina la rilevabilità della questione nelle forme e nei modi dell'art. 38 c.p.c. - con il rischio, tra l'altro, che la tardività dell'eccezione, unitamente al mancato rilievo d'ufficio, vada a consolidare una competenza eventualmente errata²¹ - e la conseguente possibilità di impugnare la relativa decisione sulla ripartizione, attraverso il regolamento di competenza²².

Diversamente, ritenere la decisione sulla spettanza di una causa ad una sezione specializzata per le imprese o ad altra ordinaria, come una mera articolazione interna degli uffici giudiziari, renderebbe la decisione stessa revocabile²³; le parti, a loro volta, non avrebbero la possibilità di sollevare un'eccezione di incompetenza ex art. 38 c.p.c., dovendo semplicemente limitarsi a sollecitare l'esercizio del potere dovere del giudice e del capo dell'ufficio di rispettare le previsioni tabellari²⁴.

Il tema, pur essendosi manifestato già in vigenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, sembra essere destinato a rimanere di grande attualità a causa dei numerosi silenzi legislativi e di una giurisprudenza ed una dottrina non ancora consolidatasi in un orientamento uniforme²⁵.

Ed invero, già con l'istituzione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, il legislatore non si era preoccupato di qualificare il rapporto delle stesse con il Tribunale o la Corte d'appello di appartenenza ed, in particolare, se dovessero o meno considerarsi come uffici giudiziari del tutto autonomi rispetto alle altre articolazioni ordinarie del Tribunale o della Corte di appello. Il silenzio è, di poi, continuato con la legge 24 marzo 2012, n. 27 che ha sostituito le sezioni in materia di proprietà intellettuale con quelle in materia d'impresa, senza però definire e regolamentare i rapporti tra le neo sezioni specializzate e quelle ordinarie del Tribunale.

Il contesto normativo appena descritto non ha affatto favorito una uniforme interpretazione giurisprudenziale e dottrinale, che si è così orientata verso due direzioni contrapposte.

Il primo indirizzo muove dal concetto secondo cui la sezione specializzata in materia di impresa non costituisce un ufficio autonomo rispetto al Tribunale di appartenenza e che, a differenza di altra sezione specializzata

21 Così PILLONI, *Dalle vecchie sezioni specializzate in materia di proprietà industriale al nuovo tribunale delle imprese per la competitività del processo civile*, in *Studium iuris*, 2012, p. 1237 ss.

22 BALENA, *op. cit.*, p. 339 ss.

23 SANTAGADA, *La competenza per connessione*, cit., p. 1374.

24 Così, testualmente, SANTAGADA, *op. ult. cit.*, p. 1373.

25 Per un recente ed analitico studio della tematica in esame, BACCAGLINI, *Sezioni specializzate per l'impresa e competenza per materia*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, p. 851 ss.

come quella agraria, è composta in egual maniera di quella ordinaria²⁶. Ne consegue che la ripartizione delle funzioni tra le diverse sezioni del medesimo Tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio²⁷.

La decisione di attribuzione della vertenza alla sezione specializzata o a quella ordinaria, pertanto, non è impugnabile con regolamento di competenza *ex art. 42 o 43 c.p.c.*, trattandosi di una mera questione tabellare di riparto degli affari all'interno dell'organo giudiziario e, come tale, di esclusiva rilevanza amministrativa, censurabile solo da parte del capo dell'ufficio²⁸. Tra l'altro, secondo tale orientamento, una formale dichiarazione di incompetenza, ancorché con ordinanza, comporterebbe un irragionevole appesantimento processuale, con necessità di riassunzione della causa, senza che ciò costituisca per alcuna delle parti maggiore garanzia o tutela²⁹.

La tesi contrapposta, invece, identifica le sezioni specializzate per l'impresa come organismi giudiziari indipendenti rispetto all'ufficio giudiziario in cui sono incardinate e soprattutto organismi dotati di autonoma potestà giurisdizionale³⁰; ne deriva la qualificazione del rapporto con le sezioni ordinarie dell'ufficio presso cui sono istruite come questione di competenza in senso tecnico³¹.

26 Cass., 20 settembre 2013, n. 21668 e, da ultimo, Cass., 23 maggio 2014, n. 11448.

27 Di recente, Cass., 19 maggio 2016, n. 10332; Cass., 15 giugno 2015, n. 12326, secondo cui una sezione ordinaria del tribunale non è incompetente a trattare una causa che, secondo l'art. 134 codice della proprietà industriale andrebbe assegnata alla sezione specializzata dello stesso tribunale istituita ai sensi del d.lgs. 21 giugno 2003, n. 168.

28 Così Cass., 22 novembre 2011, n. 24656, in *Foro it.*, 2012, I, c. 95. Nel senso che non riguardano una questione di competenza in senso tecnico le questioni relative la ripartizione degli affari tra le sezioni lavoro e le altre sezioni del medesimo ufficio giudiziario, Cass., sez. un., 7 febbraio 1994, n. 1238, in *Foro it.*, 1994, I, c. 1401.

29 Così in motivazione, testualmente Trib. Milano, 13 aprile 2010, in *Dir. ind.*, 2011, p. 231, con nota di CICCONE, *op. cit.*; sempre tra la giurisprudenza di merito, in senso conforme, anche Trib. Milano, 13 luglio 2006, in *Dir. ind.*, 2006, p. 582; Trib. Torino 24 aprile 2008, in *Foro it.*, 2009, I, c. 1285.

30 In dottrina, in maniera conforme, TAVASSI, *op. cit.*, p. 1115 ss.; IUORIO, *loc. cit.*; GRAZIOSI, *op. cit.*, p. 103; BALENA, *op. cit.*, p. 339, ritiene la configurazione del rapporto come competenza una vera e propria deroga, rispetto al principio secondo il quale la competenza non dovrebbe riguardare rapporti interni allo stesso ufficio.

31 GRAZIOSI, *op. cit.*, p. 105; CELENTANO, *op. cit.*, p. 825 ss. In giurisprudenza, Cass., 25 settembre 2009, n. 20690, in *Dir. ind.*, 2010, p. 50, con nota di CASABURI, *Sezioni specializzate, Sezioni ordinarie e devoluzione delle controversie industrialistiche*; Cass., 19 giugno 2008, n. 16744, in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, differenzia l'ipotesi in cui si profili una questione di concorrenza sleale "pura", esulante dalla competenza delle sezioni specializzate; Cass., 13 marzo 2007, n. 5829 e Cass., 7 ottobre 2004, n. 19984; Trib. Venezia, 30 aprile 2008, in *Foro it.*, 2008,

Si ritiene, cioè, che la competenza del Tribunale delle imprese sia di tipo c.d. esterno e, pertanto, dia luogo ad una vera e propria questione di competenza e non di mera ripartizione interna degli affari³².

Gli argomenti, sicuramente condivisibili, che depongono a sostegno di questa tesi sono diversi³³.

Innanzitutto, dal punto di vista terminologico, la circostanza che il legislatore qualifica come «specializzate» le sezioni che compongono il Tribunale delle imprese, con un aggettivo che è, significativamente, quello utilizzato dall'art. 102, co. 2, Cost. e che connota anche le sezioni cui sono affidate le controversie agrarie, le cui attribuzioni nel senso di competenza per materia in senso proprio sono pacifiche³⁴. Sempre in ambito terminologico, il legislatore, nel delineare i compiti assegnati alle sezioni specializzate si riferisce a quelli attribuiti sotto il profilo della competenza, diversamente da quanto stabilito con riferimento al giudice del lavoro, al quale è riconosciuta un'autonoma funzione nell'ambito della competenza del Tribunale, in seguito all'istituzione del giudice unico di primo grado³⁵.

Per altro verso, la circostanza che le sezioni specializzate non sono dislocate presso ogni distretto, ma solo in alcuni di essi, rende evidente che il rapporto con le sezioni ordinarie non può essere rilevante unicamente all'interno del medesimo ufficio per le modalità di ripartizione di affari.

Sotto tale aspetto, potrebbe determinarsi un'intollerabile asimmetria del

I, c. 1733 ss.; Trib. Bologna, 22 giugno 2010, in *Dir. ind.*, 2011, p. 229, con nota di CICCONE, *Sezioni specializzate e sezioni ordinarie: questione di competenza o di ripartizione interna?*; più recentemente, Trib. Napoli, 10 marzo 2014; Cass., 23 settembre 2013, n. 21762; Cass., 18 maggio 2010, n. 1215; Cass., 14 giugno 2010, n. 14251, in *Dir. ind.*, 2011, p. 238. Tra le tante, sulla specifica questione, Cass., 13 marzo 2007, n. 5829; Cass., 26 luglio 2010, n. 17502; Cass., 16 luglio 2008, n. 19512.

32 Così Cass., 24 luglio 2015, n. 15619. In dottrina, in senso conforme, TENAGLIA, *L'istituzione del Tribunale delle imprese*, in *Corr. giur.*, 2012, p. 79; IUORIO, *loc. cit.*; GRAZIOSI, *op. cit.*, p. 106 ss.; CELENTANO, *op. cit.*, p. 826 ss.

33 La dottrina che si uniforma a tale orientamento giurisprudenziale, fonda la propria convinzione sull'esigenza costituzionale di un processo rapido e di una celere definizione delle controversie industrialistiche: UBERTAZZI, *Ancora sulla competenza delle Sezioni IP*, in *Dir. ind.*, 2011, p. 422 ss.; sul punto, in senso conforme, anche SANTAGADA, *op. ult. cit.*, p. 1374; VETTORI, *Il Tribunale delle imprese tra questioni di competenza e specializzazione*, in *Società*, 2012, p. 63 ss.

34 Il richiamato art. 102, co. 2, Cost., d'altro canto, prevede espressamente che le sezioni specializzate presso gli organi ordinari possano essere composte «anche» con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura e non certo «solo» con tale partecipazione; il che vale ad escludere che le sezioni specializzate in materia di impresa possano essere differenziate da quelle agrarie solo perché composte solo da giudici togati. Ed invero, si tratta in entrambi i casi di sezioni costituite per legge, per far fronte alla complessità e difficoltà di determinate materie e per soddisfare l'esigenza di una spedita trattazione dei procedimenti affidati a tali sezioni.

35 Tra le altre, Cass., 24 luglio 2015, n.15619.

sistema, in cui la natura del rimedio muterebbe a seconda che la pronuncia di declinatoria di competenza sia emessa dal giudice del lavoro, o da altro giudice ordinario, a favore della sezione specializzata in materia di impresa, nell'ambito di un Tribunale presso il cui distretto non è dislocata alcuna sezione specializzata, ovvero in un Tribunale nel cui distretto tale sezione sia invece istituita; con la conseguenza che, nell'ultima ipotesi, si tratterebbe di ripartizione di affari nell'ambito di un unico ufficio e nella prima di questione opponibile con il rimedio del regolamento di competenza³⁶. Ciò condurrebbe a privare le parti ed il giudice degli strumenti di cui agli artt. 42 ss. c.p.c., soltanto in alcuni casi e non in altri sostanzialmente equiparabili, con palese violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 24 Cost.

4 Determinazione della competenza in base al contenuto della domanda giudiziale

Il Tribunale di Verona, una volta implicitamente valutata l'eccezione sollevata dall'istituto bancario come "questione di competenza" ex art. 38 c.p.c., pone a fondamento della propria decisione il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale anche la competenza per materia si determina in base alla prospettazione fornita dall'attore nella domanda, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 10 c.p.c.

Le sezioni unite della Suprema Corte, consolidando un duraturo orientamento delle singole sezioni³⁷, hanno di recente affermato che il principio specificamente fissato dalla richiamata norma codicistica, in relazione alla competenza per valore, deve ritenersi espressione di una regola generale valevole per tutti i tipi di competenza e quindi anche di quella per territorio³⁸.

La sussistenza dei presupposti per l'individuazione del giudice *naturaliter* deve essere desunta sulla base della prospettazione attorea, senza che abbiano rilevanza a tal fine le contestazioni formulate dal convenuto e le diverse prospettazioni dei fatti da quest'ultimo avanzate, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza. Si considerano, cioè, irrilevanti sia la valutazione sulla fondatezza nel merito della domanda attorea, sia le eventuali eccezioni del convenuto, le quali possono, al più, costituire fonte (residuale) di ulteriore

36 Così, testualmente, Cass., 24 luglio 2015, n. 15619, cit.

37 Cass., 9 maggio 1983, n. 5755; Cass., 11 gennaio 1990, n. 33; Cass., 27 gennaio 1998, n. 789; Cass., 12 ottobre 2004, n. 20177. In virtù di quanto innanzi, Cass., 22 maggio 2003, n. 8121 stabilisce che, con riguardo ad obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro, rientrano nella previsione dell'art. 1182, co. 3, c.c. quelle che siano come tali indicate dall'attore, mentre il diverso e successivo problema della sussistenza di esse attiene al merito.

38 Cass., sez. un., 6 novembre 2014, n. 23675.

convincimento del giudice ove sussista incertezza circa gli elementi della domanda, o qualora vi sia il sospetto di una pretestuosa preordinazione della domanda attorea al fine di radicare una indebita competenza³⁹.

In altri termini, l'individuazione dell'organo giudicante competente deve essere operata in base al contenuto della domanda formulata: il giudice deve limitarsi ad interpretare il contenuto obbiettivo della *deductio* su cui verte la controversia, prescindendo da ogni indagine sull'esistenza della obbligazione medesima, che attiene invece alla decisione di merito, e senza che sulla questione possa influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza della obbligazione⁴⁰; tanto ad eccezione di quei casi in cui la prospettazione dell'attore appaia *prima facie* artificiosa e finalizzata soltanto a sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge⁴¹.

Seguendo l'*iter* logico di cui sopra, la suprema Corte ha avuto modo anche di andare oltre, affermando il principio secondo cui l'indicazione del valore della causa, riportata in calce all'atto di citazione ai fini della determinazione del contributo unificato dovuto per legge⁴², avendo finalità esclusivamente fiscale, non ha alcun effetto su un momento strettamente inerente al processo, quale la determinazione del valore della controversia al conseguente fine di individuazione del giudice competente⁴³.

39 In tal senso, tra le decisioni di merito edite più recenti, Trib. Massa, 8 aprile 2016, cit.: il principio, valevole anche per la competenza per territorio, non può essere derogato dalle contestazioni del convenuto circa la sussistenza del rapporto, né dalla domanda riconvenzionale, che, a norma dell'art. 36 c.p.c., è conosciuta dal giudice competente per la causa principale, purché non ecceda la sua competenza per materia o valore.

40 Così, testualmente, Cass., 30 aprile 2005, n. 9013; in senso conforme, Cass., 22 febbraio 2010, n. 4184.

41 Cass., 17 maggio 2007, n. 11415.

42 La l. 23 dicembre 1999, n. 488, all'art. 9 - modificato dall'art. 1 del d.l. 11 marzo 2002, n. 28, convertito nella l. 10 maggio 2002, n. 91 (attualmente sostituito dalle disposizioni del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, *T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*) - ha innovato il precedente regime fiscale degli «atti e provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali e amministrativi e in materia tavolare», sopprimendo le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo e i diritti di cancelleria e di chiamata dell'ufficiale giudiziario

43 Cass., 22 settembre 2015, n. 18732; in senso conforme, Cass. 20 dicembre 2007, n. 26988; Cass. 13 luglio 2007, n. 15714. L'irrilevanza della dichiarazione in parola a fini diversi da quelli fiscali è, peraltro, comprovata dal fatto che in caso di omissione e/o insufficienza del contributo non è prevista una sanzione di tipo processuale (l'improcedibilità, prima sancita dal comma 5, è stata significativamente soppressa dalla citata novella) ma solo l'attivazione della procedura amministrativa di recupero del contributo medesimo ad opera del cancelliere.

5 **Attribuzione di competenza in caso di domanda proposta dal socio investitore, per violazione degli obblighi derivanti dal Testo unico della finanza**

In tale panorama normativo e giurisprudenziale, una volta appurato che la valutazione sulla competenza del giudice adito va operata esclusivamente sulla base della domanda, così come espressamente formulata dall'attore, appare indubbio che, nella fattispecie in esame, sia stato correttamente adito il Tribunale ordinario.

Il socio azionista ha posto a fondamento della propria azione la violazione, da parte della banca, degli obblighi informativi e di adeguatezza dell'operazione di acquisto delle obbligazioni convertibili in azioni, nonché quello di astensione, previsti a suo carico dall'art. 21 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 98 (t.u.f.); l'attore ha cioè richiamato espressamente l'indubbia qualità di intermediaria erogatrice dei servizi di investimento che la banca ha avuto nel caso di specie e, l'altrettanto indiscutibile, carattere di prodotto finanziario del obbligazioni acquistate.

A conforto di tale interpretazione non si rinvergono decisioni di merito edite, ma numerose recenti pronunce dell'*Ombudsman* bancario⁴⁴; dalla lettura delle stesse, si rileva come l'organismo abbia risolto questioni identiche a quelle della fattispecie appena esaminata, avvalendosi dei richiamati principi di diritto.

Sono, infatti, numerose le declaratorie di inammissibilità del ricorso proposto dall'interessato non in qualità di cliente della banca, ma come socio o azionista della medesima e diretto nei confronti dell'intermediario non quale erogatore di servizi di investimento, ma quale società emittente delle azioni in questione; una domanda così formulata, infatti, riferendosi ad operazioni societarie, è estranea alla competenza dell'*Ombudsman*, avendo ad oggetto la valutazione in merito alla regolarità dell'operato della banca stessa rispetto a norme di diritto societario⁴⁵.

Di contro, la contestazione di idonea informativa in sede di sottoscrizione di titoli azionari o obbligazionari convertibili, determinando una violazione degli obblighi di correttezza e trasparenza sanciti a carico dell'intermediario⁴⁶, riguarda l'attività che la banca deve porre in essere

⁴⁴ L'*Ombudsman* (giurì bancario) è un organismo di Adr cui possono - anzi, come subito si dirà nel testo, potevano - rivolgersi i clienti per risolvere gratuitamente le controversie entro i centomila euro, con le banche e gli intermediari finanziari, dopo aver presentato reclamo presso l'Ufficio Reclami della propria banca o intermediario finanziario.

⁴⁵ Tra le tante, decisione 3 novembre 2015, ricorso n. 375/2015; decisione 3 novembre 2015, ricorso n. 377/2015.

⁴⁶ Si contesta la violazione di quanto disposto dall'art. 21 t.u.f. e dalla Comunicazione CONSOB n. DIN/9019104 del 2 marzo 2009, rubricata «*Il dovere dell'intermediario di com-*

nella qualità di intermediatore finanziario; pertanto la relativa domanda giudiziale deve ritenersi idonea ad essere giudicata nel merito dall'*Ombudsman* bancario⁴⁷ e quindi altrettanto idonea ad essere trattata, in via giudiziale, dal Tribunale, secondo l'ordinario rito di cognizione.

Per completezza espositiva, va segnalato che a decorrere dal 9 gennaio 2017 l'*Ombudsman* non è più operativo, essendo stato sostituito dall'ACF (Arbitro per le Controversie Finanziarie), istituito presso la CONSOB dal d.lgs. n. 130/2015, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2013/11/UE. Il nuovo organismo consiste anch'esso in un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, attivato però presso la CONSOB, che ne ha definito la regolamentazione e ne supporta l'operatività attraverso un proprio ufficio⁴⁸.

In definitiva e per quanto innanzi evidenziato, non può che condividersi la linea interpretativa del Tribunale di Verona e concludere che in tutte le ipotesi in cui il cliente abbia prospettato, quale ragione alla base della propria richiesta giudiziale, di agire nei confronti della banca quale intermediaria, deve necessariamente sussistere la competenza, in via di risoluzione stragiudiziale, del novello ACF presso la CONSOB e, in via giudiziale, del Tribunale ordinario, trattandosi di un vero e proprio rapporto di intermediazione finanziaria, che esula dalla materia societaria, di competenza del Tribunale delle imprese.

portarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi», che stabilisce puntuali obblighi di trasparenza *ex ante* quali, ad esempio, quello di indicare la scomposizione delle diverse componenti che concorrono al complessivo esborso finanziario sostenuto dal cliente per l'assunzione della posizione nel prodotto illiquido, nonché quello di indicare il valore di smobilizzo dell'investimento nell'istante immediatamente successivo alla transazione, ipotizzando una situazione di invarianza delle condizioni di mercato; obblighi informativi in merito a prodotti di analoga durata, liquidi e a basso rischio finalizzati a rendere possibile un confronto, nonché in merito alle modalità di smobilizzo delle posizioni sul singolo prodotto, ovvero in merito alle eventuali difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento dei mercati di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi e tempi di esecuzione della liquidazione.

47 Decisione 16 novembre 2015, ricorso n. 487/2015; decisione 27 gennaio 2016, ricorso n. 653/2015

48 www.consob.it

